

CITTA' DI MATERA

ORDINANZA SINDACALE N°: 363/2023

Settore / Ufficio: SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI

Oggetto: Circolazione dei mezzi ippotrainati e disposizioni a tutela dei cavalli

Il Sindaco

Considerato che:

- la previsione dei dati meteorologici segnala che, già dalla prossima settimana, l'alta pressione raggiungerà la massima potenza di calore e in alcune città, anche del Sud Italia, si potranno registrare temperature record di caldo;
- nell'estate del 2022 in Italia almeno tre cavalli sono morti mentre stavano trainando una carrozza, probabilmente a causa dello stress legato alle alte temperature estive;
- in passato si sono verificati incidenti in cui sono rimasti coinvolti equidi utilizzati per il traino di carrozze e/o calessi;
- le caratteristiche dell'ambiente urbano e stradale, le ondate di calore che, come detto, si registreranno nei prossimi giorni, l'assenza di luoghi per far ristorare i cavalli sono elementi che inducono a ritenere che il trasporto di persone, anche a scopo turistico, di mezzi ippotrainati possa arrecare sofferenze e patimenti all'animale o incidere sulla sensibilità psico-fisica dello stesso;
- il cavallo, per le sue caratteristiche fisiche, è particolarmente sensibile alle alte temperature e può incorrere nel colpo di calore, ossia un innalzamento della temperatura del corpo oltre i 42° che può causarne la morte;

Visti e richiamati:

- l'art. 727 c.p., che punisce, altresì, la condotta di chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze, circa le quali ha affermato la giurisprudenza penale (Cass. pen. n. 10009/16) che "*non è necessario che l'animale riporti una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere anche soltanto in meri patimenti, la cui inflizione sia non necessaria in rapporto alle esigenze della custodia e dell'allevamento dello stesso*";
- il "*Trattato di Lisbona*" del 13.12.2007, che, nel modificare il Trattato sull'Unione europea ed il Trattato che istituisce la Comunità europea, all'art. 13 del risultante "*Trattato sul*

funzionamento della Comunità europea” ha così stabilito “Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale”.

- il “Codice per la tutela e la gestione degli Equidi” del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, al cui art. 1, rubricato “Detenzione degli equidi”, prevede che: “Il proprietario e il detentore devono considerare le esigenze etologiche e fisiologiche dell’equide provvedendo al suo benessere, alla sua idonea sistemazione, fornendo alimentazione e cure”;

- il comma 3 dell’art. 9 della Costituzione che stabilisce che la Repubblica “Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.”;

- l’art. 6, co. 1, del Regolamento Comunale per il Servizio di piazza per il trasporto di persone con carrozza a trazione equina, approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 23.3.10, prescrive che: “Il cavallo destinato alla trazione di carrozze per il trasporto pubblici deve essere trattato con rispetto e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo”;

Ritenuto che l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente, artt. 50 e 54 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in coerenza con l’orientamento espresso dalla giurisprudenza in materia di ordinanze *extra ordinem*, appare lo strumento più idoneo e proporzionato per perseguire il benessere degli equidi quali esseri senzienti, come stabilito dal Trattato di Lisbona, ed il Comune, nella persona del Sindaco, è da ritenersi il responsabile del benessere degli animali presenti sul territorio comunale, rispetto ai quali vanta una posizione di garanzia;

Visto che questo provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Matera;

ORDINA

dalla pubblicazione del presente provvedimento sino al 31 (trentuno) agosto 2023 il divieto di circolazione, su tutto il territorio comunale, di carrozze e/o calessi e/o altri mezzi, comunque denominati, trainati da cavalli, dalle ore 11:00 alle ore 18:00, ed in ogni caso quando la temperatura atmosferica è pari o superiore ai 30 C°;

DISPONE E PRECISA CHE

le limitazioni imposte nel presente provvedimento potranno essere derogate in caso di svolgimento di manifestazioni ed eventi organizzati ed autorizzati dal Comune di Matera;

DISPONE ULTERIORMENTE CHE

- i trasgressori della presente ordinanza siano puniti mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lvo n. 267/00, salvo che il fatto costituisca reato;
- la presente ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all’Albo Pretorio del Comune di Matera, all’Albo Pretorio on-line del Comune di Matera, sito web istituzionale dell’Ente.
- gli agenti di Polizia Locale e tutti gli altri agenti della forza pubblica siano incaricati dell’effettuazione dei necessari controlli relativi all’esecuzione della presente ordinanza e dell’applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso gerarchico al Prefetto di Matera entro il termine di trenta giorni nelle forme di legge;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata (ai sensi degli artt. 29 e 41 D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) entro il termine di sessanta giorni, oppure in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato (ai sensi dell'art. 8 e ss. del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199) entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notificazione, comunicazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

di trasmettere la presente ordinanza a:

- Prefettura di Matera
- Questura di Matera
- Comando della Polizia Locale di Matera
- Comando Provinciale Carabinieri di Matera
- Comando Provinciale Guardia di Finanza di Matera

Matera, 17/07/2023

Il Sindaco

DOMENICO BENNARDI